

COMUNICAZIONE VENDITE PROMOZIONALI

(ai sensi dell'art. 49 della L.R. N° 33 /1999 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il ____/____/_____
e residente in _____ (prov. ____) via/piazza _____
_____ n. ____ Cod. Fisc. ____-____-____-____-____-____-____-____-____-____
in qualità di Titolare |__| o Legale Rappresentante della Società |__| _____
_____ con sede in _____ (prov. ____)
via/piazza _____ n. ____
C.F.: ____-____-____-____-____-____-____-____-____-____ P. IVA ____-____-____-____-____-____-____-____
Telefono _____ e-mail _____;
titolare dell'esercizio ubicato in: (indicare indirizzo e n civico) _____

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 33 del 18.11.1999 e s.m.i., effettuerà, presso il suddetto esercizio, dal giorno ____/____/____ al giorno ____/____/____ una Vendita Promozionale, con percentuali di sconto praticati: _____
Lo sconto praticato sarà espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed entrambi saranno esposti.

Ciampino, lì

Il dichiarante

Allegato: Copia Documento di Riconoscimento del Legale Rappresentante/Titolare firmata in calce

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune ove ha sede l'esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.
2. Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.
- 2-bis. L'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
- 2-ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.